

AREA IV – REGISTRO IMPRESE

Prot. **48363 / 2016**

OGGETTO: *Progetto di aggiornamento degli indirizzi PEC iscritti presso il Registro delle Imprese di Roma – Direttiva congiunta del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la L. 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed in particolare l’art. 8 “*Registro delle imprese*”;

Rammentato che il D.L. 29.11.2008, n. 185 conv. in L. n. 2/2009, nell’ambito delle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto, ai commi 6 e 6 *bis* dell’art. 16, che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad iscrivere presso il Registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata nell’istanza di iscrizione nel Registro medesimo;

Rammentato, altresì, che il successivo D.L. 18.12.2012, n. 179, conv in L. n. 221/2012, all’art. 5 comma 2 ha esteso l’obbligo di iscrivere nel Registro un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali;

Considerato che l’indirizzo PEC, iscritto nell’ “*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*” (cosiddetto INI-PEC) di cui all’art. 6 *bis* del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i.), deve essere valido, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell’impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge;

Tenuto conto, tra le altre, della lettera circolare n. 3670 del 23 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico recante *“Iscrizione della medesima PEC su due o più imprese distinte”* con la quale il Dicastero ha definitivamente chiarito che l’indirizzo PEC iscritto presso il Registro delle Imprese deve essere univocamente ed esclusivamente riferibile ad un’unica impresa (nonché ad ogni singolo iscritto presso gli ordini professionali) riportando anche le indicazioni fornite al riguardo dall’Agenzia per l’Italia digitale dell’11 giugno 2014;

Preso, dunque, atto della necessità di aggiornare il Registro delle Imprese al fine di garantire la tendenziale attendibilità ed esaustività degli indirizzi PEC ivi iscritti, evitando che si possa verificare, in futuro, la presenza di indirizzi non univoci, non attivi o revocati ovvero non validi poiché non riferibili ad imprese, bensì, a mero titolo esemplificativo, ai cittadini (es. CEC-PAC);

Considerato che il comma 2 del predetto art. 8 della L. n. 580/1993 e s.m.i. stabilisce che *“Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonchè gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, sentita l’Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro”*;

Vista, dunque, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 e registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo la quale gli indirizzi PEC non validi, in quanto revocati, non attivi o non univoci, devono essere eliminati dal Registro delle Imprese;

Rilevata la necessità di doversi adeguare al predetto indirizzo, in attesa delle delucidazioni ulteriori richieste, nelle more, dal sistema camerale al fine di attivare le procedure più corrette per il fine *de quo*;

Considerato che la società Infocamere, consortile informatica delle Camere di commercio, grazie all’incrocio dei dati con il data base INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma

evidenziando le anomalie riscontrate sulle relative caselle di posta elettronica certificata perché revocate, inattive, non univoche o invalide;

Considerato che la Direttiva utilizza la locuzione ‘cancellazione dal registro delle imprese’ (art. 2191 c.c.) al fine di esprimere l’esigenza di pubblicare le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità di queste ultime, attivi e non revocati;

Valutato che gli eventi che portano all’aggiornamento dell’indirizzo PEC sono da ritenersi piuttosto sussumibili nel procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c., nel caso di indirizzi correttamente iscritti in passato, ma che devono essere aggiornati in quanto scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, nel caso di indirizzi non più utilizzabili dall’impresa perché ad essa non univocamente riferibili;

Valutato che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi dalla Infocamere S.C.p.A. sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte (ad eccezione degli indirizzi non validi e, dunque, iscritti in assenza delle condizioni di legge) e che sussistono, pertanto, i motivi per avviare il procedimento di iscrizione d’ufficio – ai sensi dell’art. 2190 c.c. - della loro cancellazione allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite, così come disposto dalla Direttiva sopra richiamata;

Sostenuto, viceversa, che le PEC invalide vadano invece correttamente cancellate dal Registro, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2191 c.c., poiché la relativa iscrizione è avvenuta *contra legem*;

Valutata positivamente, alla luce di quanto sopra e sulla base degli orientamenti formati nelle more dell’emanazione della richiamata Direttiva, la percorribilità di un intervento “massivo” inteso a garantire, ai fini di una corretta comunicazione con le imprese ed a tutela dei terzi, la presenza all’interno del Registro delle sole PEC valide ed in linea con le norme vigenti;

Atteso che tale intervento “massivo” si rende necessario alla luce dei riscontri, effettuati anche con l’ausilio di Infocamere S.C.p.A., sul numero delle PEC non valide presenti nel Registro delle imprese di Roma che, alla data del 5 maggio 2016, ammonta a 53.300, con la conseguente impossibilità di procedere all’avvio di tanti procedimenti amministrativi quante sono le PEC non valide;

Rammentato, al riguardo, che i procedimenti d'ufficio di cui ai richiamati artt. 2190 e 2191 c.c. prevedono entrambe l'attivazione di un contraddittorio con i portatori di interessi rilevanti al riguardo (*rectius* la comunicazione di avvio del procedimento), da instaurarsi mediante comunicazione formale avente natura ricettizia e che potrebbe essere *ipso iure* soddisfatta con la raccomandata A/R ovvero con la PEC;

Tenuto conto dell'impossibilità di procedere tramite PEC proprio per la rilevata non validità delle PEC relative alle altrettante imprese da raggiungere e valutata l'antieconomicità di procedere tramite A/R, per la duplice motivazione dell'imputabilità della fattispecie in capo all'impresa e della natura vincolata del provvedimento del Giudice del Registro, senza contare l'ingente onere finanziario che ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro, cui sarebbe esposta questa Camera per cause alla medesima non imputabili;

Richiamate, dunque, le norme legislative tempo per tempo vigenti in tema di riduzione della spesa pubblica e, da ultimo, l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, conv. in L. n. 89/2014, in materia di costi intermedi;

Vista, comunque, la necessità di assicurare la correttezza, almeno sotto il profilo sostanziale, delle procedure indicate nei più volte richiamati artt. 2190 e 2191 c.c.;

Condiviso il percorso in parola con i Giudici del Registro delle imprese di questa Camera di commercio, unico organo competente nell'adozione dei provvedimenti finali di entrambe le procedure, la possibilità di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento con modalità alternative rispetto a quelle ordinarie;

Ritenuto e condiviso di poter mutuare la disciplina contenuta nell'art. 8 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. significativamente rubricato "*Modalità e contenuti della comunicazioni di avvio del procedimento*" che, al comma 3°, stabilisce: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*" e ciò anche nel caso diverso in cui un procedimento

amministrativo di identico contenuto sia destinato a soggetti (imprese) che si trovano nella stessa situazione di irregolarità;

Considerato che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato in forma cumulativa dal Giudice del Registro delle Imprese, poiché il relativo decreto avrà contenuto identico ed una pluralità di destinatari;

Valutato che, stante le diverse irregolarità, pare funzionale distinguere la comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai vari tipi di carenza formale sopra evidenziati;

Vista la L. 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti pubblici;

Ritenuto, dunque, di dover gestire il presente procedimento pubblicando tutti gli atti e le notizie utili allo scopo sia sul *link* "Pubblicità legale" del sito che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese www.rm.camcom.it/pagina101_registro-imprese.html;

Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Considerato, infine, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;

DISPONE

- di avviare il progetto di revisione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese esercitate sia in forma collettiva che individuale, accertati come “non validi” sulla scorta delle previsioni della Direttiva congiunta Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015;
- che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento, integrate dall’elenco delle imprese destinatarie della comunicazione medesima, siano esse iscrizioni d’ufficio *ex art.* 2190 c.c. che cancellazioni d’ufficio ai sensi del successivo art. 2191 c.c., avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nella sezione “Pubblicità legale” del sito *internet* della Camera di commercio di Roma www.rm.camcom.it, nonché in una sotto-sezione *ad hoc* della sezione dedicata al Registro delle Imprese del sito, mutuando la procedura di cui all’art. 8, comma 3° della L. n. 241/1990 e s.m.i..

La presente disposizione viene pubblicata nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale della Camera di commercio di Roma per 15 giorni, ai sensi dell’art. 48 del vigente Statuto, ai fini dell’integrazione dell’efficacia.

La stessa verrà, altresì, pubblicata nella sezione del sito internet istituzionale dedicata al Registro delle Imprese per tutta la durata della procedura di aggiornamento, unitamente agli avvisi di avvio del procedimento di volta in volta pubblicati ai fini della relativa comunicazione alle imprese interessate.

Per il Conservatore
Pietro ABATE

La dirigente
Barbara CAVALLI

Roma, 11 maggio 2016